

NOSTRO TEMPO

161

NOSTRO TEMPO
(Ultimi volumi pubblicati)



- La coscienza protestante*, a cura di Debora Spini, Elena Bein Ricco
- A. TENAGLIA, *Il vangelo secondo Stephen King*
- L. MIELE, *Il vangelo secondo Bruce Springsteen*
- A. SPURI, *Cambiamenti climatici*. Tra facili allarmismi e pericolose sottovalutazioni
- M. DAL CORSO, *Il vangelo secondo Mafalda*
- B. SALVARANI, *Il vangelo secondo i Simpson*
- M. GRANIERI, L. MIELE, *Il vangelo secondo il rock*
- T. PERNA, *La memoria e la luce*. La ricerca di un cristiano del XX secolo
- A. CASSANO, *Le idee contano*. Viaggio nel cuore dell'essenzialità
- M. CAMPEDELLI, *Il vangelo secondo Alda Merini*. Ho messo le ali
- S. BARAL, A. CORSANI, *Credenti in bilico*. La fede di fronte alle fratture dell'esistenza
- N. TRANFAGLIA, *Le mafie in Italia*. Classi dirigenti e lotta alla mafia nell'Italia unita (1861-2008)
- B. SALVARANI, O. SEMELLINI, *Il vangelo secondo Tex Willer*
- Religioni e animali*, a cura di Isabella D'Isola
- Ospitalità eucaristica: in cammino verso l'unità dei cristiani*, a cura di Margherita Ricciuti e Pietro Urciuoli
- M. GRANIERI, *Il rock'n'roll con tanta anima*
- L. MIELE, *Il vangelo secondo Jack Kerouac*
- G. CAPPELLETY, R. MÀDERA, *Il caos del mondo e il caos degli affetti*
- L. ZAPPELLA, *Il vangelo secondo Erri De Luca*
- M. CAMPEDELLI, *Il vangelo secondo Dario Fo*. Mistero buffo, ma non troppo
- H. GUTIERREZ, *La riscoperta del «Noi»*. Cronache di una pandemia
- P.M. CATTORINI, *Suicidio? Un dibattito teologico*
- G. COMOLLI, *Memorie di un bambino in preghiera*. Nell'Italia religiosa degli anni Cinquanta

**IL POPULISMO
RELIGIOSO
TRA TEOLOGIA
E POLITICA**

a cura di Ilaria Valenzi

Prefazione di Daniele Garrone

CLAUDIANA - TORINO

www.claudiana.it - info@claudiana.it

Scheda bibliografica CIP

Il populismo religioso tra teologia e politica / a cura di Ilaria Valenzi ;
prefazione a cura di Daniele Garrone

Torino : Claudiana, 2022

108 p. ; 21 cm. – (Nostro tempo ; 161)

ISBN 978-88-6898-353-6

1. Populismo 2. Politica – Rapporti [con la] Religione

320.5662 (ed. 23) – Ideologie fondati su gruppi di persone. Populismo

© Claudiana srl, 2022
Via San Pio V 15 - 10125 Torino
Tel. 011.668.98.04
info@claudiana.it
www.claudiana.it
Tutti i diritti riservati - Printed in Italy

Ristampe:

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 1 2 3 4 5

Copertina: Vanessa Cucco

Stampa: Stampatre, Torino

INTRODUZIONE

RELIGIONE, POPULISMI, DIRITTI

di ILARIA VALENZI*

La notizia della scomparsa di Ruth Bader Ginsburg il 18 settembre 2020, a poche settimane dalle elezioni presidenziali negli Stati Uniti tra le più travagliate della storia recente, è stata accolta con molta preoccupazione negli ambienti politici e della società civile *liberal* americana e internazionale¹. Membro della Corte Suprema dal 1993, la cui nomina fu fortemente voluta del presidente Clinton, giudice progressista all'interno del collegio di decisori chiamato a dare forma all'universo valoriale americano, le opinioni di *Notorius RBG*², anche quando *dissenting*³, hanno contribuito a disegnare un'idea di Paese difensore dei diritti e delle libertà civili, patria della democrazia liberale. Fondamentali le prese di posizione in materia di uguaglianza di genere: a lei si deve la sto-

* Commissione Studi Dialogo Integrazione della Federazione delle chiese evangeliche in Italia.

¹ Gli organi di stampa nazionale e internazionale hanno dato molta rilevanza all'evento. Per il contesto italiano si veda, tra gli altri, https://www.repubblica.it/esteri/2020/09/19/news/morta_giudice_della_corte_suprema_ruth_bader_ginsburg-267794423/, verificato il 30 novembre 2021.

² Così chiamata in assonanza al celebre rapper *Notorius B.I.G.* Per l'impatto di Ginsburg sull'immaginario pop statunitense si veda I. CARMON, S. KNIZHNIK, *Notorius RBG: The Life of Ruth Bader Ginsburg*, New York Times Bestseller, New York 2015.

³ Nella prassi della Corte Suprema degli Stati Uniti e in generale dei sistemi di *common law*, con la pubblicazione della sentenza sono rese note anche le opinioni dei giudici dissenzienti che non approvano il dispositivo finale. Sono diverse le opinioni dissenzienti di Ginsburg divenute famose per la critica alle interpretazioni formalistiche e tradizionaliste del diritto in favore di letture evolutive aperte alle evoluzioni sociali.

rica decisione del 2015 con cui la Corte Suprema dichiarò legale il matrimonio egualitario in tutto il Paese⁴. Non stupisce pertanto il valore iconico attribuitole da un'intera società né, al contempo, la profonda coscienza della stessa Ginsburg della centralità del suo ruolo per la garanzia dei diritti acquisiti, in un momento storico in cui le spinte populiste e reazionarie intendono sempre più metterne in discussione il contenuto e limitarne la portata applicativa, anche mediante esenzioni religiosamente motivate. Qualcosa di molto rilevante sta accadendo, ormai da tempo, negli equilibri tra secolare e religioso, con l'appropriazione da parte delle forze ultra conservatrici delle categorie del diritto costituzionale sovvertendone il significato, con conseguenze rilevanti sulla tutela dei diritti umani⁵ e sulla pacifica convivenza tra individui.

Emblematica al riguardo la nota sentenza del caso *Masterpiece Cakeshop*⁶, in cui il rifiuto motivato su base religiosa da parte di un pasticcere di confezionare una torta nuziale per una coppia *same-sex* è stato dichiarato legittimo dalla Corte Suprema sulla scorta del Primo emendamento, secondo cui gli Stati sono tenuti a un atteggiamento di neutralità nei confronti del libero esercizio della libertà religiosa di ciascun individuo, senza possibilità di restrizioni all'obiezione di coscienza di matrice religiosa.

La successione di un giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti non è mai un evento di poco conto. In pochi paesi l'attenzione politica sulla composizione del più alto organo giudiziario è così alta come in America e il motivo è evidente: il suo orientamento può cambiare il corso della storia nazionale, com'è accaduto nel 1954 con la dichiarazione di incostituzionalità della segre-

⁴ Si tratta della sentenza *Obergefell v. Hodges* secondo la quale gli Stati non hanno diritto di negare licenze matrimoniali né vietare il riconoscimento di matrimoni celebrati in altri Stati.

⁵ S. MANCINI, *Oltre Vestfalia: il costituzionalismo alla prova della religione globalizzata*, "Percorsi costituzionali", 2020, 1/3, pp. 179-196.

⁶ *Masterpiece Cakeshop Ltd. v. Colorado Civil Right Commission*. Per un commento si veda A. SPERTI, *Libertà religiosa e divieto di discriminazione in base all'orientamento sessuale: alcune riflessioni a partire dalle pronunce sull'obiezione del pasticcere*, "GenIUS", 2019, 1.

gazione razziale nelle scuole pubbliche⁷ o con il riconoscimento, nel 1973, della costituzionalità del diritto all'aborto⁸.

È tuttavia l'architettura costituzionale a connotare l'atto di nomina di un significato marcatamente politico, con il potere di proposta conferito al presidente degli Stati Uniti e solo quello di conferma riservato al Senato. Com'è noto, l'assunzione della carica di giudice della Corte Suprema è a vita. Anche per questo l'esercizio del potere di nomina assume il valore di un testamento che il presidente lascia in eredità al Paese, un'impronta politica destinata a condizionare il destino dei diritti e della democrazia americana per decenni.

Sebbene la stessa Costituzione federale preveda con la *no religious test clause*⁹ l'esclusione di ogni indagine sull'affiliazione religiosa ai fini dell'assunzione di cariche pubbliche, nondimeno il fattore religioso costituisce uno degli elementi che più condizionano la nomina e l'esame dei candidati alla Corte Suprema, come di ogni ruolo di *leadership* pubblica statunitense. Il legame tra religione e agenda politica nazionale riverbera pertanto nell'impianto istituzionale, a testimoniare del grado più o meno alto di influenza dei gruppi religiosi sulla vita politica del Paese e, in generale, della centralità della variabile religiosa negli orientamenti legislativi e giurisdizionali. Solo per rimanere sul suolo americano, in questo volume è analizzata l'ascesa della destra religiosa negli ultimi quarant'anni fino all'abbraccio con il populismo *trumpiano* e, sul fronte contrapposto, la trasformazione delle chiese protestanti *mainline*, da fulcro delle istituzioni americane a voce critica delle politiche presidenziali, quando non addirittura di de-

⁷ Si tratta di *Brown v. Board of Education*, storica pronuncia che innescò il processo diretto all'abolizione della segregazione razziale negli Stati Uniti. L'immagine di Linda Brown scortata fuori dalla scuola da due agenti federali è divenuta uno dei simboli della lotta alla discriminazione della comunità africana americana.

⁸ Si tratta di *Roe v. Wade*. La sentenza costituisce uno spartiacque tra posizioni *liberal* e conservatrici tanto da diventare un test per i candidati alla stessa Corte Suprema, costantemente chiamati a esprimere un'opinione sul suo contenuto e pertanto, indirettamente, a esprimere le proprie posizioni sull'aborto. Recentemente il contenuto di tale diritto è messo in discussione da alcuni Stati.

⁹ L'art. 6 della Costituzione degli Stati Uniti, al paragrafo III, prevede che nessuna verifica relativa all'appartenenza religiosa può essere richiesta come requisito per ricoprire un incarico pubblico.

nuncia degli abusi dello stato. Non sempre evidente con la stessa intensità, il fenomeno è noto e sono diverse le figure di spicco della Corte Suprema entrate nell'immaginario comune come rappresentanti di correnti conservatrici, di cui si sottolinea il *background* religioso. Si ricorderà del cattolico Antonin Scalia, la cui nomina fu voluta dal presidente Reagan, per trent'anni perno dell'ala conservatrice della Corte, convinto sostenitore della cosiddetta teoria dell'interpretazione originaria della Costituzione, secondo cui il testo costituzionale, lungi dall'essere vivo¹⁰, va letto e interpretato per come concepito e scritto dai Padri fondatori. Una teoria, quella originalista, nata in contrapposizione alle spinte progressiste che negli anni Cinquanta e Sessanta segnarono cambiamenti epocali nel campo dei diritti civili e che furono incarnate dalla *Warren Court*¹¹, il blocco giurisdizionale più liberale che la storia degli Stati Uniti abbia conosciuto. In quegli anni la Corte Suprema produsse una vera e propria rivoluzione costituzionale, con importanti risultati in ordine all'avanzamento dei principi di uguaglianza e non discriminazione tra cittadini. A tale disegno di politica del diritto si deve l'abolizione dell'obbligatorietà della lettura della Bibbia e della preghiera ufficiale nelle scuole pubbliche¹². La contrapposizione tra teoria originalista e teoria interpretativa del testo costituzionale vivente ricorda molto da vicino la nascita del fondamentalismo cristiano in ambito protestante, come reazione a quei movimenti teologici di tipo progressista che adottarono l'approccio storico-critico al testo biblico. L'evento è evocato in più parti di questo volume a testimoniare della sua centralità per la comprensione della nascita e sviluppo del populismo religioso¹³. In questa sede si vogliono sottolineare le assonanze anche cul-

¹⁰ Affermava Scalia che la Costituzione americana non è un documento vivente ma è «morta, morta, morta».

¹¹ Con tale termine si è soliti riferirsi al periodo che va dal 1953 al 1969 in cui il giudice Earl Warren ha ricoperto l'incarico di *Chief Justice* della Corte Suprema, nel corso del quale i diritti, le libertà civili e il potere federale ebbero un'espansione irreversibile. Si veda, tra le altre, la già citata *Brown v. Board of Education*.

¹² Si tratta di *Engel v. Vitale* e di *Abington School District v. Schempp*.

¹³ Per una lettura del movimento dei *Fundamentals* nel contesto delle religioni come attori dei conflitti si veda P. NASO, *Le religioni sono vie di pace. Falso!*, Laterza, Bari-Roma 2019.

turali tra radici teologiche e interpretazioni socio-giuridiche, in una continua tensione tra spinte conservatrici e conquiste liberali. Senza dubbio, la fase attuale vede un'affermazione delle prime all'interno del fenomeno noto agli studi sociologici come ripolitizzazione della religione¹⁴, in cui la fuoriuscita dalla dimensione meramente privata del fenomeno religioso conduce alla richiesta di rinegoziazione dei principi e valori collettivi, anche mediante lo strumento delle Corti. La tendenza alla tribunalizzazione dei conflitti fondati su convinzioni religiose è una delle strategie più utilizzate dai movimenti ultra conservatori e populistici – non solo negli Stati Uniti – per propugnare la loro agenda illiberale. Un'arma, quella del contenzioso strategico, impiegata all'interno delle *culture wars*, vale a dire lo scontro tra gruppi sociali per il dominio dei rispettivi valori. Per loro natura, le *culture wars* si pongono all'interno del paradigma dei conflitti post-secolari, costituiscono cioè la variante conflittuale delle società non più dominate da un'unica visione del mondo, ma caratterizzate dalla relazione necessaria tra opzioni religiose e differenti sensibilità etico-morali¹⁵.

La finalità dell'uso politico dei ricorsi giudiziari da parte dei movimenti conservatori va ricercata nell'ottenimento di pronunce affermanti principi di diritto che legittimino, dall'interno del sistema, le loro posizioni e così contrastare orientamenti politici e interpretazioni in senso evolutivo di ruoli sociali, rapporti tra generi, classi ed etnie, scelte e orientamenti sessuali. Mediante la strategia giudiziale, i conflitti post-secolari assumono carattere transnazionale, influenzano cioè l'interpretazione del diritto e delle leggi di singoli Stati mediante il ricorso a organi sovranazionali, come nel caso della Corte europea dei diritti dell'uomo. Rilevante sul punto è l'alleanza tra gruppi ultra conservatori originari di contesti anche molto diversi tra loro, che mutuano strumenti dal contenzioso strategico di origine statunitense rendendoli globali,

¹⁴ J. CASANOVA, *Oltre la secolarizzazione. Le religioni alla riconquista della sfera pubblica*, Il Mulino, Bologna 2000.

¹⁵ Si rimanda sul punto al numero speciale che la rivista "Confronti" ha dedicato al tema, con la pubblicazione in lingua italiana di ampie parti del progetto di ricerca *Postsecular Conflict Research Project (POSEC)* coordinato da K. Stoeckl, in "Confronti", 11, nov. 2021.

con il risultato di consentire anche a gruppi minoritari di acquisire peso a livello internazionale¹⁶.

Il contrasto alle politiche progressiste proprie delle democrazie liberali non si ferma alla strategia della tensione giudiziaria. L'analisi del contesto brasiliano offerta in questo volume rende pienamente l'idea della commistione tra potere politico ed ecclesiastico nell'orientamento delle scelte legislative e di governo del Paese. Un controllo diretto di ministeri chiave per l'agenda della destra religiosa populista, come quelli della famiglia e della giustizia, si traduce in atti politici di enorme peso e gravità per la tutela dei diritti fondamentali di gruppi e singoli e costituisce un chiaro attentato alle libertà civili.

Afferma James Davison Hunter come le *culture wars* si caratterizzano per l'alleanza trasversale tra gruppi religiosi di matrice illiberale contro le rispettive controparti, connotate anche in senso religioso¹⁷. Non si tratta, cioè, del mero scontro tra due visioni del mondo, quella che vorrebbe una società totalmente laicizzata, «emancipata» dai condizionamenti di derivazione religiosa e quella che, al contrario, troverebbe significato nella concezione restrittivamente religiosa dell'esistenza umana. All'interno delle guerre culturali la polarizzazione avviene anche sulla base di visioni teologiche contrapposte e l'alleanza tra gruppi religiosi ultra conservatori trova la sua ragion d'essere nel contrasto alle correnti teologiche liberali e alle pratiche ecclesiastiche e comunitarie di accoglienza che ne conseguono. L'argomento è di particolare interesse in questa sede, in cui sono raccolte le esperienze di diverse chiese cristiane del protestantesimo *mainline*, che si trovano a confrontarsi con il fenomeno crescente dell'alleanza tra ideologie populiste e l'estremismo o fondamentalismo religioso, nelle accezioni utilizzate nei loro contributi da Winkler e Naso. Come si vedrà, le risposte risentono dei particolari contesti in cui queste chiese vivono. Nondimeno, il tratto unificante può essere indivi-

¹⁶ K. STOECKL, *Introduction: What Are Postsecular Conflicts?*, in *Postsecular Conflicts. Debating Tradition in Russia and the United States*, Innsbruck University, Innsbruck 2020.

¹⁷ J. DAVISON HUNTER, *Culture Wars: The Struggle to Define America*, Basic Books, Hachette, Paris 1991.

duato nella chiara affermazione da parte delle chiese dell'incompatibilità delle posizioni dell'estrema destra populista con la fede cristiana e nella disapprovazione nei confronti di derive violente e razziste. Il ruolo della chiesa va ricercato nell'annuncio del discorso biblico, «*indubbiamente e soltanto un discorso della speranza*» (Bedford-Strohm). Un compito, ci ricorda nel suo saggio Spini, che le chiese non possono delegare: la riflessione teologica assurge a strumento principe per il rafforzamento dell'autentica testimonianza cristiana, non trattandosi esclusivamente di orientamento politico delle chiese, quanto dell'annuncio dell'evangelo.

Se il compito delle chiese di fronte alla deriva populista appare delinearci e, con esso, la necessità di un'alleanza trasversale di chiese (il contributo di Stranz sulla situazione francese evoca le parole di Hannah Arendt, sulla solitudine e l'isolamento come minacce alla democrazia liberale, e quelle di Marie Durand, sulla speranza come fondamento della resistenza), il paradigma della post-secolarizzazione, in cui i conflitti culturali si innestano, ci indica come la ricerca di patti di alleanza debba muoversi in una prospettiva più ampia. In tale dinamica, Kristina Stoeckl ricorda come, nello scontro tra posizioni progressiste e conservatrici, gli attori religiosi che aderiscono alle prime abbiano più cose in comune con le forze liberali secolari che con gli attori religiosi che aderiscono alle seconde¹⁸. Al fronte religioso ultraconservatore e integralista – le cui posizioni trasversali sono tenute insieme da un *ecumenismo dell'odio*¹⁹ e rafforzate dall'uso che di esse fanno gli attori politici populistici – si deve contrapporre un'alleanza trasversale di forze, religiose e non, di tipo progressista, che trovino referenti nella società civile come nelle istituzioni. In particolare, appare essenziale il presidio di queste ultime da invasioni in grado di condizionarne il funzionamento.

In questa chiave, non deve pertanto stupire il desiderio strategico espresso da Ginsburg che la nomina della persona chiamata a succederle alla Corte Suprema giungesse dopo le elezioni presi-

¹⁸ K. STOECKL, *Introduction: What Are Postsecular Conflicts?*, cit.

¹⁹ A. SPADARO, M. FIGUEROA, *Fondamentalismo evangelicale e integralismo cattolico. Un sorprendente ecumenismo*, "La Civiltà cattolica", quaderno 4010, vol. III, a. 2017, pp. 105-113.

denziali di novembre, desiderio, com'è noto, non esaudito. E così, le ultime battute della presidenza Trump hanno finito per coinvolgere anche il supremo collegio, garantendogli una solida maggioranza con la nomina della cattolica Amy Coney Barrett, membro della comunità cristiana ecumenica carismatica *People of Praise*²⁰ e interprete della teoria originalista, persona certamente gradita all'ampio elettorato conservatore statunitense per le sue posizioni antiabortiste e in difesa della famiglia tradizionale. Una strategia anche di breve termine, quella di Trump che, in caso di sconfitta elettorale avrebbe potuto, nelle intenzioni, contare sull'appoggio della Corte Suprema nelle ipotesi, poi verificatesi, di ricorsi presentati dalla sua amministrazione e da alcuni Stati (come il Texas e la Louisiana) per invalidare il voto e ribaltare così il risultato elettorale.

Com'è noto, le strategie difensive di Trump si sono rivelate del tutto fallimentari e né la Corte Suprema né la rappresentanza dei repubblicani in Senato hanno inteso prestare il fianco alle spinte cospirazioniste e di incitamento all'insurrezione contro la Repubblica, che hanno trovato nei fatti di Capitol Hill la loro manifestazione più violenta.

L'assalto del 6 gennaio 2021 costituisce la rappresentazione plastica di ciò che è definibile in termini di ideologia populista (Spini), non solo trumpiana. Sulla scorta di un processo di disintermediazione comunicativa che vede l'uso massivo dei social media finalizzata alla creazione di un consenso acritico e polarizzato intorno alla contrapposizione tra popolo sovrano ed *élite* (Naso), l'attacco alle istituzioni, colpevoli di aver tradito la volontà popolare, si somma alla devozione nei confronti di un leader carismatico dalle maniere forti.

I contributi di questo volume ricostruiscono in più parti le origini di un fenomeno presente a ogni latitudine e individuano una connotazione del tutto particolare del populismo transnazionale, ancora poco esplorata. Si intende riferirsi allo stretto legame con il fattore religioso, utilizzato sovente come strumento narrativo di

²⁰ Sul punto, si veda il reportage del New York Times, pubblicato nell'imminenza della nomina di Amy Coney Barrett a giudice della Corte Suprema: <https://www.nytimes.com/2020/10/08/us/people-of-praise-amy-coney-barrett.html>.